SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

« Modifiche della legge 15 aprile 1961, numero 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » **(270)** (*D'iniziativa del senatore Tanga*);

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » **(534)**;

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 534, con assorbimento del disegno di legge n. 270:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 279, 281, 282 e *passim*
ASSIRELLI 303
LEPRE . . . . . 291, 292, 293 e *passim*
PINNA 293, 303, 309
PAZIENZA 303, 309
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 281, 292, 302 *e passim*
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 280, 291, 292 e *passim*
ZUGNO . . . . . 291, 292, 293 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » (270), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (534);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 534, con assorbimento del disegno di legge n. 270

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni

di legge: « Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Tanga, e « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali », per i quali avevamo concluso la discussione generale nella seduta del 14 marzo scorso ed eravamo passati alla fase di esame degli articoli.

Poichè erano stati presentati numerosi emendamenti, la Commissione, nella seduta del 22 marzo, ha accolto la proposta del relatore di costituire una Sottocommissione, della quale sono stati chiamati a far parte lo stesso relatore senatore Segnana, in qualità di presidente, ed i colleghi Assirelli, Bacchi, Lepre e Pinna. La Sottocommissione si è riunita, e chiedo adesso al senatore Segnana se possiamo passare all'esame degli emendamenti.

SEGNANA, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, in ossequio a quanto è stato stabilito dalla Commissione, il disegno di legge è stato discusso in seno all'apposita Sottocommissione che è stata costituita e devo dire subito che si è cercato di trovare una unità di indirizzo che potesse facilitare il lavoro della Commissione. Con viva soddisfazione comunico che è stato trovato un punto di incontro nell'esame dei singoli emendamenti ed oggi siamo in grado di poter discutere il disegno di legge con orientamenti precisi in ordine a tutti gli emendamenti che erano stati presentati. È stato raggiunto l'accordo su un punto sostanziale, che vorrei dire qualificante. La Sottocommissione ha ritenuto di soffermarsi sul problema di carattere fondamentale, quello cioè dell'adeguatezza delle indennità contemplate nel provvedimento di legge a quello che è il reale costo della vita. Il disegno di legge, presentato nella passata legislatura, non aveva potuto essere esaminato per vari motivi e infine era sopravvenuta la decadenza della legislatura medesima per anticipato scioglimento delle Camere. Di conseguenza, le indennità previste fanno riferimento al costo della vita di almeno tre anni fa. Si è ritenuto allora di trovare un punto di accordo sugli emendamenti che portasse ad una valutazione delle indennità di missione riferite il più possibile al reale attuale costo della vita. Si è arrivati alla conclusione che sarebbe stato opportuno variare gli importi previsti dal provvedimento nella misura globale del 20 per cento.

A questo punto, ritengo sia bene renderci conto che apportando quest'aumento alle indennità di missione e non essendoci una particolare copertura, poichè è previsto che rimangano invariati, durante l'esercizio 1973-1974, gli stanziamento relativi alle indennità in argomento, avremo una compressione del numero delle missioni che potranno essere compiute dai funzionari dell'amministrazione statale. Riteniamo, però, che l'Amministrazione, con questo provvedimento, che adegua al reale costo della vita le indennità di missione, possa veramente operare un serio riesame di tutta la materia ed adottare criteri di severità nella valutazione della necessità di effettuazione di ogni singola missione.

Ritengo che noi dobbiamo dire quella che è oggi la realtà, e cioè constatare il fatto che le indennità di missione inadeguate al costo della vita portano all'applicazione di alcune formule di *escamotage* non confacenti, indubbiamente, ad un'amministrazione seria. Noi conosciamo tutti bene gli esercizi di abilità che vengono eseguiti per poter dare ai funzionari che compiono missioni il minimo indispensabile perchè esse possano essere effettuate. Un adeguamento delle missioni, tale da far sì che i funzionari di tutti i gradi siano posti nella condizione di poter accedere a esercizi alberghieri e di ristorazione adeguati al loro rango, comporta però una diminuzione nel numero di esse e quindi un maggior rigore da parte dell'Amministrazione nel controllo delle missioni e trasferte. Credo che questo sia un elemento da valutarsi attentamente da parte della Commissione ed un aspetto che debba essere sottolineato in quanto il Parlamento dà un ulteriore contributo al risanamento necessario all'interno dell'Amministrazione.

Dopo aver detto questo, penso di aver praticamente riassunto la conclusione a cui è

giunta la Sottocommissone: aumentare cioè gli importi previsti dal disegno di legge governativo. Sono stati inoltre accolti tutti gli emendamenti di carattere formale presentati dal Governo ed anche qualche piccola modifica che non ledeva la sostanza del provvedimento. Devo inoltre dire che la Sottocommissione ha operato con la più ampia comprensione nei confronti delle varie proposte, ma ha dovuto constatare che gran parte di esse venivano praticamente a scombussolare il disegno di legge che — come ho già ricordato nell'esposizione — riproduce, con qualche leggera variante, la legge 15 aprile 1961, n. 291, attualmente in vigore.

Credo di aver sufficientemente illustrato il lavoro svolto dalla Sottocommissione e in sede di esame degli articoli potrò dire quali sono gli emendamenti che sono stati accolti o respinti.

P R E S I D E N T E . Grazie.

Vorrei far notare, in relazione alle differenti funzioni delle varie Commissioni, che il disegno di legge governativo n. 534 che stiamo esaminando si propone di adeguare in misura realistica il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. Però, l'articolo 34 del provvedimento dice: « Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (si riferisce al 1972 perchè il disegno di legge è stato presentato il 30 ottobre) e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione ». Di conseguenza si verificherà una visibile contrazione della quantità delle missioni tenuto conto che, da un esame approfondito dei numerosi capitoli in cui è ripartita la relativa spesa, si è constatato che lo stanziamento per il 1972 è uguale a quello per il 1973 e la cifra non potrà essere superata.

Inoltre, la 5ª Commissione, nell'esprimere il parere favorevole il 30 gennaio, ha richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di evitare che dalle nuove norme sul trattamento economico di missione derivi una riduzione del numero delle missioni medesime, e quindi dell'attività dell'Amministrazione. Ma come possiamo conciliare l'aumento del *quantum* per missione e la non diminuzione del numero delle missioni se rimangono immutati gli stanziamenti? Mi pare che si tratti di una specie di gioco delle tre carte, difficile da chiarire!

Comunque, accogliendo il voto del relatore senatore Segnana, espresso a nome della Sottocommissione, noi non diremo al Governo di ridurre il numero delle missioni perchè il capitolo di bilanco può essere insufficiente, bensì di esercitare una diligente vigilanza affinchè esse siano tutte giustificate. Qualora, poi, lo stanziamento non fosse sufficiente, ci penserà il Governo, attraverso leggi di variazione, ad incrementare il capitolo.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho altro da aggiungere, sotto il profilo di carattere generale, a quanto detto dal relatore. Il disegno di legge è proposto dal Governo e quindi, a motivarlo, è sufficiente la relazione che l'accompagna.

Desidero però ringraziare il Presidente, che ha seguito una procedura che è risultata la più adatta per questo provvedimento (tenuto conto del numero degli emendamenti e della loro natura), e la Sottocommissione per aver individuato il punto cruciale della questione, trascurando gli altri emendamenti, sia pure seri, che avrebbero però dato luogo a problemi e compromesso l'approvazione del disegno di legge, tenuto conto dell'esigenza di evitare il blocco dei capitoli di bilancio al riguardo.

La Sottocommissione ha così ritenuto di proporre l'aumento del 20 per cento delle cifre di cui alle tabelle annesse al disegno di legge, considerato che si tratta di cifre riferite all'anno scorso.

Ho avuto delle perplessità, perchè i tecnici mi avevano detto che tutto era stato calcolato in modo tale che non fosse necessario cambiare nulla. Tuttavia, se resta fermo quanto propone oggi la Sottocommissione alla Commissione, ritengo che il predetto aumento del 20 per cento, tenuto conto anche del fatto che ci consente di raggiungere l'unanimità, è senz'altro accettabile e compatibile con l'economia dell'intero provvedimento. Per queste ragioni ritengo di poter dare l'adesione del

Governo alle proposte della Sottocommissone.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Occorre prendere anzitutto in considerazione le tabelle annesse al disegno di legge, richiamate dall'articolo 1. Per chiarezza inizieremo dall'esame delle cifre previste dalle tabelle stesse, delle quali do lettura:

TABELLA *A*

Magistrati — Carriere direttive — Ufficiali — Professori

1) Primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; avvocato generale dello Stato; presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore generale della Corte dei conti; procuratore generale militare; vice avvocati generali dello Stato; prefetti di I classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari alla V classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti . . . . . L. 15.000

2) Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; vice procuratori generali della Corte dei conti; sostituti procuratori generali militari; consigliere relatore del Tribunale supremo militare; sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari alla IV classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti . . . . . » 12.500

3) Consiglieri di Corte d'appello; primi referendari e referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratori e vice procuratori militari; giudici; vice avvocati e sostituti avvocati dello Stato; procuratori capi dello Stato; direttori di divisione; colonnelli; professori universitari alla II classe di stipendio; professori universitari aggregati alla IV e V classe di stipendio; professori di ruolo A alla V classe di stipendio; presidi di 1ª categoria; presidi di 2ª categoria alla II classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . » 10.500

4) Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di I e II classe; procuratori dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla II classe di stipendio; capitani; professori universitari alla I classe di stipendio; professori universitari aggregati alla I classe di stipendio; assistenti universitari alla II classe di stipendio;

professori di ruolo A alla II classe di stipendio; professori di ruolo B alla III classe di stipendio; presidi di 2ª categoria alla I classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . » 9.000

5) Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe; sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari; procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla I classe di stipendio; sottotenenti; assistenti universitari alla I classe di stipendio; professori di ruolo A alla I classe di stipendio; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . » 8.000

La Sottocommissione, facendo suoi alcuni emendamenti presentati dai colleghi Pinna ed altri, ha proposto i seguenti emendamenti alle cifre della tabella A, che metto ora ai voti.

Al punto 1) *sostituire la cifra*: «15.000» *con l'altra*: « 18.000 ».

(*È approvato*).

Al punto 2), *sostituire la cifra*: « 12.500 » *con l'altra*: « 15.000 »

(*È approvato*).

Al punto 3) *sostitire la cifra*: « 10.500 » *con l'altra*: « 12.600 ».

(*È approvato*).

Al punto 4), *sostituire la cifra*: « 9.000 » *con l'altra*: « 10.800 »

(*È approvato*).

Al punto 5), *sostituire la cifra* « 8.000 » *con l'altra*: « 9.600 »

(*È approvato*).

TABELLA *B*

Carriere di concetto — Professori di ruolo C — Insegnanti tecnico-pratici Insegnanti elementari

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti . . . . L. 10.500

2) Segretari principali; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti . . . . . » 9.000

3) Segretari; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla I, II e III classe di stipendio; qualifiche corrispondenti . . . . . » 7.000

La Sottocommissione ha proposto la modifica seguente:

Sostituire le cifre della tabella, rispettivamente, con le seguenti:

« 1) . . . . . L. 12.600
2) . . . . . » 10.800
3) . . . . . » 8.400»

Metto ai voti l'emendamento modificativo delle cifre della tabella B, proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

TABELLA *C*

Carriere esecutive

1)	Coadiutori superiori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti	L.	9.000
2)	Coadiutori principali delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti	»	7.000
3)	Coadiutori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti	»	6.000

La Sottocommissione ha proposto le seguenti modifiche alla tabella C:

Sostituire le cifre della tabella, rispettivamente, con le seguenti:

« 1) . . . . . L. 10.800
2) . . . . . » 8.400
3) . . . . . » 7.200»

Metto ai voti l'emendamento modificativo delle cifre della tabella C, proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

TABELLA *D*

Sottufficiali — Graduati e militari di truppa

1)	Aiutanti, marescialli maggiori con qualifica di aiutante e gradi corrispondenti	L.	9.000
2)	Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori	»	7.000
3)	Sergenti maggiori o gradi corrispondenti; vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . .	»	6.000
4)	Sergenti e gradi corrispondenti; appuntati dell'Arma dei carabiniari e dei Corpi di polizia	»	5.500
5)	Carabinieri e gradi corrispondenti	»	4.500
6)	Rimanente personale militare	»	4.000

La Sottocommissione ha proposto la seguente modifica:

Sostituire le cifre della tabella, rispettivamente, con le seguenti:

» 1) . . . . . L. 10.800
2) . . . . . » 8.400
3) . . . . . » 7.200
4) . . . . . » 6.600
5) . . . . . » 5.400
6) . . . . . » 4.800»

Metto ai voti l'emendamento modificato delle cifre della tabella D, di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

TABELLA *E*

1) Commessi capi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . L. 5.500

2) Commessi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . » 5.000

La Sottocommissione ha proposto la seguente modifica:

Sostituire le cifre della tabella, rispettivamente, con le seguenti:

« 1) . . . . . L. 6.600
2) . . . . . » 6.000»

Metto ai voti l'emendamento modificativo delle cifre della tabella E, di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

TABELLA *F*

1) *Personale non di ruolo — Insegnanti incaricati e supplenti*:

Prima categoria . . . . . L. 7.000
Seconda categoria . . . . . » 6.000
Terza categoria . . . . . » 5.500
Quarta categoria . . . . . » 5.000

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600*:

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370 . . . . . » 7.000
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 215 . . . . . » 6.000

La Sottocommissione ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire le cifre del punto 1), *rispettivamente, con le seguenti*: « 8.400; 7.200; 6.600; 6.000; » *e le cifre del punto* 2), *rispettivamente, con le seguenti*: « 8.400; 7.200; »

Metto ai voti l'emendamento modificativo delle cifre della tabella F, di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dei testi delle tabelle stesse. Alla tabella A il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Al punto 2) *sostituire le parole*: « direttori generali » *con le altre*: « dirigenti generali ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora alla tabella A, punto 3), il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 3), *sostituire le parole*: « direttori di divisione », *con le altre*: « direttori aggiunti di divisione ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella A la quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulata:

TABELLA *A*

Magistrati — Carriere direttive — Ufficiali — Professori

1)	Primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; avvocato generale dello Stato; presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore generale della Corte dei conti; procuratore generale militare; vice avvocati generali dello Stato; prefetti di I classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari alla V classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	L. 18.000
2)	Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; vice procuratori generali della Corte dei conti; sostituti procuratori generali militari; consigliere relatore del Tribunale supremo militare; sostituti avvocati generali dello Stato; dirigenti generali; generali di divisione; professori universitari alla IV classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	» 15.000
3)	Consiglieri di Corte d'appello; primi referendari e referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratori e vice procuratori militari; giudici; vice avvocati e sostituti avvocati dello Stato; procuratori capi dello Stato; direttori aggiunti di divisione; colon-	

nelli; professori universitari alla II classe di stipendio; professori universitari aggregati alla IV e V classe di stipendio; professori di ruolo A alla V classe di stipendio; presidi di 1ª categoria; presidi di 2ª categoria alla II classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . » 12.600

4) Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di I e II classe; procuratori dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla II classe di stipendio; capitani; **professori universitari alla I classe di stipendio;** professori universitari aggregati alla I classe di stipendio; assistenti universitari alla II classe di stipendio; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; professori di ruolo B alla III classe di stipendio; presidi di 2ª categoria alla I classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . » 10.800

5) **Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori** militari di III classe; sostituti procuratori dello **Stato; uditori; uditori giudiziari militari; procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla I classe di stipendio; sottotenenti; assistenti universitari alla I classe di stipendio; professori di ruolo A alla I classe di stipendio; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o** gradi militari corrispondenti o superiori . . . . L. 9.600

(*È approvata*).

Metto ai voti la tabella *B*, nel testo modificato, di cui do lettura:

TABELLA *B*

Carriere di concetto — Professori di ruolo C — Insegnanti tecnico-pratici
Insegnanti elementari

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti . . . . L. 12.600

2) Segretari principali; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti . . . . . » 10.800

3) Segretari; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla I, II e III classe di stipendio; qualifiche corrispondenti . . . . . » 8.400

(*È approvata*).

Metto ai voti la tabella *C*, nel testo modificato, di cui do lettura:

TABELLA *C*

Carriere esecutive

1)	Coadiutori superiori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti	L. 10.800
2)	Coadiutori principali delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti	» 8.400
3)	Coadiutori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti	» 7.200

(*È approvata*).

Alla tabella D - punto 1) - prima riga, il relatore Segnana ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo, su cui il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione:

dopo le parole: « di aiutante » aggiungere *le altre*: « o scelto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella D la quale, con l'emendamento testè approvato, e con le modifiche precedentemente accolte, risulta così formulata:

TABELLA *D*

Sottufficiali — Graduati e militari di truppa

1)	Aiutanti, marescialli maggiori con qualifica di aiutante o scelto e gradi corrispondenti	L. 10.800
2)	Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori	» 8.400
3)	Sergenti maggiori e gradi corrispondenti; vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia	L. 7.200
4)	Sergenti e gradi corrispondenti; appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia	» 6.600
5)	Carabinieri e gradi corrispondenti	» 5.400
6)	Rimanente personale militare	» 4.800

(*È approvata*).

Metto ai voti la tabella *E*, nel testo modificato, di cui do lettura:

TABELLA *E*

Carriere ausiliarie e personale operaio

1)	Commessi capi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori	L. 6.600
2)	Commessi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori	» 6.000

(*È approvata*).

Metto ai voti la tabella *F*, nel testo modificato, di cui do lettura:

TABELLA *F*

1)	*Personale non di ruolo — Insegnanti incaricati e supplenti:*	
	Prima categoria	L. 8.400
	Seconda categoria	» 7.200
	Terza categoria	» 6.600
	Quarta categoria	» 6.000
2)	*Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600:*	
	Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370	» 8.400
	Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 215	» 7.200

(*È approvata*).

Prendiamo ora in esame gli articoli, dei quali do lettura:

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo semprechè la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera *d*), del successivo articolo 3.

Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « 30 chilometri » *con le altre*: « 15 chilometri »

1.1 ZUGNO

Al primo comma, sostituire le parole: « 30 chilometri » *con le altre*: « 20 chilometri ».

1.2 LEPRE, PINNA, BORSARI, MARANGONI, DE FALCO, CIPELLINI

Al primo comma, dopo le parole: « assenza dalla sede » *inserire le altre*: « nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore trascurandosi le minori frazioni di tempo ».

1.3 ZUGNO

Al primo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

1.4 ZUGNO

Sostituire l'ultimo periodo del secondo comma con il seguente: « Qualora il trattamento economico previsto dal primo comma del presente articolo si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad un'apposita motivazione del Capo dell'Ufficio che ha disposto la missione ».

1.5 PINNA, LEPRE, BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI, DE FALCO, FABBRINI, CIPELLINI, POERIO

Sopprimere la prima parte del secondo comma sino alle parole: « 20 per cento ».

1.6 ZUGNO

Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

1.7 ZUGNO

Al quarto comma, sostituire le parole: « 30 chilometri » *con le altre*: « 20 chilometri ».

1.8 PINNA, LEPRE, BORRACCINO, CIPELLINI, MARANGONI, BORSARI, ZUCCALÀ, DE FALCO, POERIO, FABBRINI

Sopprimere il quinto comma

1.9 ZUGNO

Sostituire il quinto comma con il seguente: « Nelle missioni continuative che si protraggano oltre i primi 15 giorni è consentito ai dipendenti di rientrare presso la propria famiglia nei giorni festivi, con diritto a percepire, negli stessi giorni, l'indennità di missione. Non sarà dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute ».

1.10 PINNA, LEPRE, BORSARI, CIPELLINI, BORRACCINO, ZUCCALÀ, MARANGONI, POERIO, DE FALCO

Dopo il quinto comma, inserire il seguente: « Al personale comandato in missione per lo svolgimento di gravosi servizi ed in particolari condizioni di disagio spetta il trattamento di cui alla presente legge, aumentato del 20 per cento. Le particolari condizioni di disagio devono essere determinate e motivate dall'Amministrazione competente ».

1.11 ZUGNO

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Comunico che la Sottocommissione propone di non accogliere gli emendamenti presentati all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito i colleghi presentatori degli emendamenti all'articolo 1 a dichiarare se intendono mantenere i loro emendamenti, oppure se desiderano ritirarli.

Z U G N O . Dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 1.

L E P R E . Dichiaro, anche a nome dei colleghi che hanno con me presentato gli emendamenti all'articolo 1, di ritirarli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che a questo articolo sono stati presentati due emendamenti dei quali dò lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente: « Nelle missioni continuative che si protraggono oltre i primi 15 giorni è consentito ai dipendenti di rientrare presso la famiglia nei giorni festivi, con diritto a percepire, negli stessi giorni, l'indennità di missione. Non sarà dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 20 chilometri, il dipendente ha diritto al rientro giornaliero nella sede ordinaria di servizio e gli competono le indennità di trasferta di cui al seguente articolo 3.

Per le missioni da svolgere in località distanti sino a 80 chilometri, il dipendente può chiedere, al capo dell'Ufficio che ha disposto la missione, autorizzazione al rientro giornaliero nella sede ordinaria di servizio.

Nel caso che l'autorizzazione venga concessa, al dipendente competono le indennità di trasferta di cui al seguente articolo 3. In questo caso ed in quello di cui al comma precedente non compete alcun rimborso di spese di viaggio ».

2.1 ZUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente: « Salvo quanto disposto al terzo comma, lettera *d*, del successivo articolo 3, per le missioni da svolgere in località distanti meno di 20

chilometri e da 20 a 30 chilometri, il dipendente ha diritto al rientro giornaliero nella sede ordinaria di servizio e gli competono le indennità di trasferta di cui al 1° comma dell'articolo 1 ridotte rispettivamente alla metà e di un terzo.

Per le missioni da svolgere in località distanti sino a 50 chilometri, salvo il disposto del primo comma dell'articolo presente il dipendente può chiedere, al Capo dell'Ufficio che ha disposto la missione, l'autorizzazione al rientro giornaliero nella sede ordinaria di servizio. Nel caso l'autorizzazione non venga concessa, al dipendente compete l'indennità di trasferta ridotta di 1/4. In questo caso e in quello di cui al comma precedente non compete alcun rimborso di spese di viaggio ».

2. 2 LEPRE, PINNA, MARANGONI, POERIO, CIPELLINI ZUCCALÀ, BORSARI, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Comunico che la Sottocommissione si è espressa negativamente sull'accoglimento dei due emendamenti presentati all'articolo 2, conservando quindi il testo governativo, anche in considerazione delle osservazioni di carattere generale che sono state fatte relativamente all'aumento del 20 per cento della misura delle indennità di missione e di trasferimento introdotto nel provvedimento.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi sono volentieri assunto la responsabilità di accettare a nome del Governo la proposta della Commissione di apportare l'aumento del 20 per cento alla misura delle indennità di missione e di trasferimento, purchè il testo del disegno di legge conservi la sua originaria fisionomia; contrariamente, qualora l'onere venisse a risultare ancor più elevato, sarei costretto a rimettere in discussione quest'aumento.

Z U G N O . Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato all'articolo 2, in relazione allo spirito che ha motivato le decisioni della Sottocommissione.

L E P R E . Sentite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, dichiaro anche a nome dei colleghi che hanno presentato con me l'emendamento all'articolo 2, di ritirarlo, tenuto anche conto che sono state accolte le proposte di natura puramente economica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 nel testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);

d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;

e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio,

la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le missioni non continuative, di durata inferiore alle 24 ore, espletate in località distanti oltre 8 chilometri dalla località in cui ha sede l'ufficio, l'indennità di trasferta è dovuta:

a) in ragione di tre quarti della diaria intera per missioni di durata superiore alle 14 ore;

b) in ragione di una metà della diaria intera per missioni di durata superiore alle 8 ore e inferiore alle 14 ore;

c) in ragione di un terzo della diaria per missioni di durata compresa fra le 5 e le 8 ore;

d) in ragione di un quarto della diaria intera per missioni di durata inferiore alle 5 ore.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 8 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, e nella località di abituale dimora, è dovuta al dipendente una indennità pari ad un trentesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa tra le ore 6 e le ore 22, e ad un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora compresa tra le ore 22 e le ore 6.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nell'ambito della circostrizione o zona quando la missione è svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia ».

3. 1 ZUGNO

Alla lettera d), *sostituire le parole*: « 12 chilometri » *con le altre*: « 10 chilometri ».

3. 2 PINNA, LEPRE, BORRACCINO, CIPELLINI, DE FALCO, MARANGONI

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Devo far presente che la Sottocommissione ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento presentato dal collega Zugno, in quanto riporta una casistica di vecchia impostazione e già superata nel 1961 con la legge numero 291 in vigore. Quindi si ritiene che sia da approvare il testo governativo dell'articolo 3.

Z U G N O . Per le stesse ragioni che ho prima esposto, dichiaro di ritirare questo mio emendamento.

L E P R E . Anche a nome degli altri colleghi presentatori dichiaro di ritirare lo emendamento presentato all'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 nel testo predisposto dal Governo.

(*È approvato*).

Comunico che i senatori Pinna ed altri hano presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, *inserire il seguente*:

Art. 3-*bis*.

« Il dipendente autorizzato a stabilire la abituale dimora in località diversa dalla sede di servizio ha diritto alla indennità di trasferta per le missioni effettuate nella sede di servizio quando questa è distante più di 20 chilometri dalla abituale dimora ».

PINNA, LEPRE, BORSARI, CIPELLINI, BORRACCINO, MARANGONI, DE FALCO

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Comunico che la Sottocommissione ha ritenuto che non vi sia necessità di inserire la norma contenuta in questo emendamento aggiuntivo, considerandola superflua.

P I N N A . Dichiaro, anche a nome dei colleghi presentatori di ritirare questo emendamento.

Art. 4.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto.

Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell'articolo 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Zugno a questo articolo ha presentato i seguenti due emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « meno di 12 chilometri spetta » *con le altre*: « meno di 8 chilometri spettano », *e sostituire le parole da*: « una indennità di trasferta » *a* « delle spese di trasporto » *con le altre*: « le indennità di cui al precedente articolo 3 ».

5. 1 ZUGNO

Sopprimere i commi secondo e terzo.

5. 2 ZUGNO

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Faccio presente che la Sottocommissione ha espresso parere negativo su questi due emendamenti, ritenendo che le misure delle indennità di trasferta previste nell'articolo 5 siano più confacenti allo spirito del provvedimento.

Z U G N O . Dichiaro di ritirare i due emendamenti da me presentati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in co-

muni con popolazioni inferiori ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo ed al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

ZUGNO

Sopprimere l'articolo.

LEPRE, PINNA, CIPELLINI, BORRACCINO

Z U G N O . Dichiaro di ritirare questo mio emendamento.

L E P R E . Dichiaro, anche a nome dei miei colleghi presentatori, di ritirare l'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7 nel testo predisposto dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione.

Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Comunico che a questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « direttore di divisione o equiparata » *con le altre*: « primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Questo emendamento governativo si ritiene che debba essere accolto, riguardando una questione di carattere formale relativa all'applicazione di una recente norma emanata col decreto presidenziale citato nell'emendamento medesimo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispet-

tivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Comunico che a questo articolo il senatore Zugno ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi primo, secondo ed ultimo.

Z U G N O . Dichiaro di ritirare tale mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9 nel testo originario presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto *d*) del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Comunico che a questo articolo il senatore Zugno ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: «anche se» *alla fine con le altre*: « nella misura prevista dal primo comma del precedente articolo 3, anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli 8 chilometri ».

Z U G N O . Dichiaro di ritirare questo mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto o di cuccetta.

Comunico che a questo articolo il senatore Zugno ha presentato il seguente emendamento, accettato dal relatore e dal Governo:

All'ultimo comma, dopo la parola: « cuccetta », *inserire le altre*: « o di aereo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 12.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso

(escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonchè per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per gli ispettori generali ed i direttori di divisione e qualifiche corrispondenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 36 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 52 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

da parte del Governo:

Al terzo comma, sostituire le parole: «direttore generale» *con le altre*: « dirigente generale ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Sempre al terzo comma, sostituire le parole: « Per gli ispettori generali ed i direttori di divisione e qualifiche corrispondenti », *con le altre*: « Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonchè per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Al quinto comma, sostituire le parole: « direttore generale », *con le altre*: « dirigente generale ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Da parte del senatore Zugno e modificato dalla Sottocommissione:

Al settimo comma, sostituire le parole: « lire 36 » *e* « lire 52 » *rispettivamente con le altre*: « lire 43 » *e* « lire 62 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Comunico che a questo articolo il Governo ha presentato i seguenti emendamenti di coordinamento: *al primo comma, sostituire le parole*: « direttore generale » *con le altre*: « dirigente generale » *e le parole*: « direttore di divisione » *con le altre*: « primo dirigente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 14.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.

Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di lire 2.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

(*È approvato*).

Art. 15.

Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 36 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo

risulti più conveniente dei normali servizi di linea.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Comunico che al primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Lepre ed altri ed un emendamento del senatore Zugno di analogo significato. Essi sono stati unificati dalla Sottocommissione in un emendamento che eleva la cifra di lire 36 a lire 43; lo metto ai voti;

(*È approvato*).

Comunico che è stato presentato dal Governo, per coordinamento, un emendamento al secondo comma: *sostituire le parole*: « direttore generale » *con le altre*: « dirigente generale » *e le parole*: « direttore di divisione » *con le altre*: « primo dirigente »; lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dal collega Zugno è stato presentato un emendamento al terzo comma, tendente a sostituire le parole da « al personale » sino alla fine, con le seguenti: « è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto ». Senatore Zugno, lo mantiene?

Z U G N O . Qual è il parere della Sottocommissione in merito?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha espresso parere negativo su questo emendamento.

Z U G N O . Allora lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Dallo stesso senatore Zugno è stato presentato un emendamento al quarto comma, tendente a sopprimere le parole da « e per spostarsi » a « centro abitato ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Anche su questo emendamento la Sottocommissione ha espresso parere negativo.

Z U G N O . Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il collega Zugno ha anche presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 15 il seguente comma:

« L'indennità predetta e quella stabilita dal precedente articolo 14 sono interamente detraibili dall'indennità di trasferta ai fini della determinazione del reddito imponibile da assoggettare ad imposte e tasse ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Il parere della Sottocommissione è stato negativo, signor Presidente.

Z U G N O . Signor Presidente, ritiro l'emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 16.

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè a quelle del materiale e degli strumenti.

(*È approvato*).

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 17.

Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.

Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

(*È approvato*).

Art. 18.

Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Al dipendente trasferito spetta per i primi 90 giorni dalla data di inizio del servizio nella nuova sede, l'indennità di trasferta nella misura di cui al precedente articolo 1. Al dipendente trasferito spetta altresì l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle 5 ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche a ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Questo emendamento è stato oggetto anche di una certa attenzione da parte della Sottocommissione; però, considerato l'aumento dell'indennità, è meglio lasciare il testo governativo, senza apportarvi alcuna modifica.

Z U G N O . Allora, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto quindi ai voti l'articolo 18 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Art. 19.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 40 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

Al primo comma di questo articolo è stato proposto dal senatore Zugno un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola « piroscafo », le seguenti « o in aereo », a sopprimere le parole « in piccole partite ordinarie » e a sostituire le parole « 40 quintali » con le altre « 60 quintali ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La Sottocommissione ha ritenuto di modificare gli importi delle indennità chilometriche, ma non ha creduto di dover modificare le cifre relative al peso complessivo del bagaglio trasportato, in quanto per questo non c'è stata, diciamo così, una inflazione.

Z U G N O . Ma c'è un aumento nel costo del trasporto.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Sì, ma abbiamo aumentato l'indennità chilometrica al fine del rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio.

Z U G N O . Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Al terzo comma è stato presentato dal senatore Zugno un

emendamento tendente a sostituire le parole « lire 36 » con le altre « lire 50 ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Come già accennato, la Sottocommissione ha accettato la proposta di elevare l'indennità chilometrica, nel limite però di 43 lire, e non 50, per ciascuna persona.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al terzo comma del senatore Zugno, modificato dalla Sottocommissione, che eleva l'indennità chilometrica a 43 lire per ciascuna persona.

(*È approvato*).

Al quarto comma è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire le parole « lire 40 » con le altre « lire 50 » e le parole « 40 quintali » con le altre « 60 quintali ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La Sottocommissione ha proposto di elevare l'indennità chilometrica a lire 48 a quintale, fermo restando però il limite massimo di 40 quintali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al quarto comma del senatore Zugno così come modificato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Al quinto comma è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « via ordinaria », le altre: « o marittima ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La Sottocommissione non ha accolto questo emendamento. C'è in proposito una giustificazione del Governo.

Z U G N O . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . C'è infine un emendamento aggiuntivo proposto dal collega Segnana e tendente ad inserire dopo il quinto comma dell'articolo 19 il seguente comma:

« Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Questo emendamento è stato accolto dalla Sottocommissione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo comprende lo spirito e l'importanza dell'emendamento; però fa osservare che, oltre agli interessi dei dipendenti, ci sono anche gli interessi dello Stato, nel senso che questo ha una politica ferroviaria da tutelare.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, desidero illustrare, se me lo permette, questo emendamento. Esso tende a facilitare il trasporto dei mobili e delle masserizie per il dipendente statale trasferito d'autorità, il quale altrimenti sarebbe costretto, praticamente, a caricare mobili e masserizie su un camion per portarli alla ferrovia; poi, dopo che il treno li ha trasportati nel luogo di destinazione, dovrebbe di nuovo caricarli su un camion per portarli nella sede di servizio assegnatagli; tutte queste operazioni comportano notevoli danni al mobilio, disagi, eccetera. Sarebbe opportuno facilitare il trasferimento del dipendente, consentendogli di servirsi, eventualmente, per il trasporto dei mobili, anche di un automezzo, con un carico e scarico unico.

Z U G N O . Desidero domandare al rappresentante del Governo se con questa politica ferroviaria, da lui citata, il disavanzo delle Ferrovie dello Stato verrebbe sanato.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Badate che, accogliendo l'emendamento, potrebbe non farsi più un solo trasporto per ferrovia, perchè, per

arrivare alla stazione, un mezzo deve essere sempre usato. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

P I N N A . Il Gruppo comunista è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo ha inteso richiamarci ad un certo senso di responsabilità, in quanto c'è un principio generale che verrebbe compromesso con l'accoglimento dell'emendamento.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* C'è anche da tener presente che queste operazioni di trasporto sono quelle che pesano maggiormente all'Amministrazione ferroviaria; e aggiungo che, se non sono passive, certamente fruttano pochissimo.

P A Z I E N Z A . Propongo di integrare l'emendamento del collega Segnana introducendovi l'espressione: « previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ». Così non viene incrinata la politica ferroviaria del Governo.

A S S I R E L L I . L'Amministrazione potrebbe negare l'autorizzazione anche sempre.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La potrà negare quando viene richiesta per la quarta o quinta volta, ma quando si tratta di un'unica volta non credo. Accolgo l'integrazione del collega Pazienza al mio emendamento.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Come già detto, il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo del collega Segnana, il quale, con l'integrazione proposta dal senatore Pazienza, risulta così formulato:

« Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 20.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di lire 4.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 4.800 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella misura di lire 1.300 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle

masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 per ciascuno dei familiari.

Al primo comma di questo articolo è stato proposto dal senatore Zugno un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « escluso quello a mano », le altre « e degli automezzi di proprietà del dipendente », a sostituire le parole « lire 4.000 » con le altre « lire 5.000 », le parole « 40 quintali » con le altre « 60 quintali » e le parole « lire 4.800 » con le altre « lire 6.000 ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La Sottocommissione ha accettato parzialmente l'emendamento del senatore Zugno al primo comma, decidendo di elevare soltanto la misura del rimborso da lire 4.000 a lire 4.800 e da lire 4.800 a lire 5.700.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Zugno così come modificato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Il senatore Segnana ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 20.

S E G N A N A , *relatore alla Commsisione.* Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Allo stesso secondo comma dell'articolo 20 è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire le parole « lire 1.300 » con le altre « lire 5.000 » e le parole « 40 quintali » con le altre « 60 quintali ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Anche questo emendamento è stato accolto parzialmente dalla Sottocommissione, che propone di sostituire le parole « lire 1.300 » con le altre « lire 1.500 », lasciando invariato tutto il resto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al secondo comma del senatore Zugno così come modificato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Dallo stesso senatore Zugno è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 20.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La Sottocommissione non ha accolto questo emendamento.

Z U G N O . Allora lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Al sesto comma dell'articolo 20 è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire le parole: « Nel caso » fino a « proprietà » con le seguenti: « Nel caso in cui il dipendente utilizzi per i trasferimenti il proprio automezzo, gli ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Questo emendamento non è stato accolto dalla Sottocommissione.

Z U G N O . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 21.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di:

lire 200 mila al personale con qualifica di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 140 mila al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 120 mila a tutto il rimanente personale.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Il Governo, per coordinamento, ha proposto il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « direttore generale », *con le altre*: « dirigente generale ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorchè appartenenti ad Amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata.

Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

(*È approvato*).

Art. 23.

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo

spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 24 della presente legge.

Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

(*È approvato*).

Art. 24.

Quando il dipendente passa, per disposizione dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di lire 1.300 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zugno ha presentato il seguente emendamento, accolto dalla Sottocommissione:

« *Sostituire le parole* " lire 1.300 " *con le altre* " lire 1.500 " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 25.

Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 26.

Tutte le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno facoltà di determinare, con provvedimento del Ministro, indennità di trasferta ridotte in relazione a quelle spettanti a norma della presente legge.

Tale riduzione deve essere determinata per singoli settori dell'Amministrazione, tenuto conto del carattere particolare delle missioni, della loro frequente ricorrenza e del luogo dove esse si svolgono.

La Sottocommissione, su proposta dei senatori Lepre ed altri, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 26. Non essendo stati presentati, sull'articolo 26, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

Art. 27.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed

istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo.

Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle Amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di direttore generale.

Il Governo ha presentato, sempre per coordinamento, il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: «direttore generale» *con le altre*: «dirigente generale».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 27 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 28.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della Capitale.

(*È approvato*).

Art. 29.

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla Amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale.

All'articolo 29 il Governo ha presentato, sempre per coordinamento, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «direttore generale» *con le altre*: «dirigente generale».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 30.

A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purchè questa sia diversa dalla località di residenza.

(*È approvato*).

Art. 31.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale ferroviario e postelegrafonico nonchè di quello dei monopoli addetto alla coltivazione dei tabacchi di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 34, 11 febbraio 1970, n. 29, e 4 agosto 1955, n. 721.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione, accogliendo una proposta del Governo, ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 31 ora proposto.

(*È approvato*).

Art. 32.

Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall'articolo 84, lettera *e*) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(*È approvato*).

Art. 33.

Sono abrogate le leggi 15 aprile 1961, numero 291, e 26 giugno 1965, n. 771.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . All'articolo 33 il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « leggi », *inserire le altre*: « 4 agosto 1955, numero 721 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 34.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto la parola, per dichiarazione di voto, i senatori Lepre, Pinna, Segnana e Pazienza.

L E P R E . Il nostro voto sarà favorevole, anche se non sono stati accolti alcuni nostri emendamenti. Tra l'altro avevamo proposto una modifica della decorrenza fissandola al 1° gennaio 1971. Era, questo, un problema di giustizia, soprattutto perchè le indennità previste dalle tabelle erano ancora quelle del 1962 e quindi assolutamente inadeguate. Con la modifica della decorrenza si voleva arrivare ad una sorta di riparazione da parte dello Stato verso i suoi dipendenti che con la trasferta molte volte ci rimettevano.

Anche altri emendamenti non sono stati accettati. Il fatto tuttavia che l'emendamento da noi proposto assieme ai senatori comunisti e poi concordato con tutta la Commissione — emendamento concernente l'aumento del 20 per cento delle cifre di cui alle tabel-

le — sia stato approvato rappresenta per noi un motivo di soddisfazione, anche perchè è stata così accolta la sostanza del testo da noi formulato. Rimangono talune perplessità, soprattutto circa gli aspetti normativi; non è il caso comunque di insistere su altre modifiche, giacchè, così facendo, del disegno di legge ritarderemmo l'approvazione, continuando ad arrecare ulteriore danno ai dipendenti statali. L'adeguamento, soprattutto della parte economica, legittima quindi il voto favorevole del Gruppo socialista.

P I N N A . Siamo grati alla Commissione per avere accolto i nostri emendamenti. Abbiamo insistito per veder accettate altre rivendicazioni, nonchè la retroattività — punto molto importante — al 1° gennaio 1971, ma la ferma opposizione del Governo non lo ha consentito. Comunque le categorie, tramite le organizzazioni sindacali, avranno modo e occasione di ritornare sulla parte non accolta, e ottenere un più equo trattamento. Per queste considerazioni dichiariamo il nostro assenso al disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Ritengo di dover fare una breve dichiarazione. Con questo provvedimento abbiamo adottato un criterio di valutazione di questo importante strumento a disposizione dell'Amministrazione, criterio che è aderente alla realtà, e pertanto credo che la nostra Commissione possa dire di avere dimostrato una ampiezza di vedute che la onora.

Mi permetterei però, per le considerazioni che ho fatto prima nello svolgere la relazione introduttiva, di raccomandare vivamente al Governo la diligenza indispensabile perchè siano effettivamente compiute quelle missioni e trasferte che sono necessarie, e sia esercitato l'opportuno controllo in ordine alle varie urgenze di funzionalità degli uffici. Mi permetterei di raccomandare vivamente che si tenga conto, durante questi prossimi mesi, di un settore dell'amministrazione che merita particolare attenzione, quello di coloro che si preoccupano di procurare sempre maggiori entrate all'erario. Mi riferisco in modo particolare ai servizi della Guardia di finanza, i quali, in questo periodo, proprio per la delicatezza del momento che stiamo attraversando, e cioè il periodo di entrata in vigore dell'IVA, hanno compiti di sorveglianza e ispettivi di notevole importanza. Vorrei raccomandare anche al Governo che tenga conto, nella ripartizione di eventuali fondi che dovessero essere messi a disposizione, delle esigenze di un servizio che, se effettuato con regolarità e diligenza, può portare al sensibile miglioramento delle entrate generali dello Stato.

P A Z I E N Z A . Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale a questo disegno di legge, ringraziando il relatore, e sottolineando che intendiamo votare il disegno di legge con questi emendamenti, che sono frutto di un lavoro approfondito di tutta la Commissione. Col che non intendo scolorire l'apporto di nessuna forza politica al disegno di legge, ma desidero sottolineare il lavoro effettuato nell'ambito della nostra Commissione che in questa occasione, trattando di questo provvedimento, è stata unanime. È tale unanimità che mi preme sottolineare.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo si è personalmente assunto la responsabilità di dire di sì e di affrontare quella che certamente sarà una maggiore spesa.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge n. 534.

(*È approvato*).

A seguito della votazione testè effettuata, se nessuno fa obiezioni, è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 270.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta è tolta alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO